

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **DICEMBRE 2023**

Lecco, 20/12/2023

Spett.le clientela
- Loro sede -

www.studiodellera.it

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO - CHIARIMENTI INL E NUOVO UNILAV SPORT

Si informano i Signori Clienti che l'INL, con circolare n. 2 del 25 ottobre 2023, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle novità in materia di lavoro sportivo, di cui al D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023. L'articolo 25, D.Lgs. 36/2021 stabilisce anzitutto che *“è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (...) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (...) che svolge verso un corrispettivo (...) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”*.

Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il Legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c..

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

L'area del dilettantismo *“comprende le associazioni e le società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria”*.



Diversamente da quanto avviene nel professionismo, nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Il soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società sport e salute Spa) ha l'obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, D.L. 510/1996 (convertito da L. 608/1996) e "deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi".

L'obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche, oppure, tramite la consueta comunicazione al Centro per l'impiego.

Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro (articoli 39 e 40, D.L. 112/2008, convertito da L. 133/2008). Tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del libro unico del lavoro, l'iscrizione del lavoratore può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Sul punto l'INL precisa che l'obbligo di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al Centro per l'impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo.

Con successiva nota n. 460 del 26 ottobre 2023, l'INL ha chiarito che se al 26 ottobre è già stata effettuata la comunicazione mediante Registro delle attività sportive dilettantistiche, non deve essere effettuata la comunicazione al centro per l'impiego (UNILAV).

Con il D.M. 27 ottobre 2023, oltre a essere state emanati gli *standard* e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico (UNILAV SPORT), si modificano i termini per la gestione della fase transitoria.

Nel D.M. si prevede che le comunicazioni di assunzione possono essere effettuate in via telematica utilizzando il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, disponibile all'indirizzo registro.sportesalute.eu, o, in alternativa, compilando il modello "UNILAV-Sport", utilizzando l'applicativo



messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del D.M. 27 ottobre 2023 attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione. In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro decorre dal novembre 2023 per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023 (quindi entro il 31 dicembre 2023).

ISTRUZIONI INAIL PER GLI SPORTIVI

La circolare Inail n. 46/2023 illustra l'assicurazione all'Istituto, dal 1° luglio 2023, dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi degli articoli 34 e 37, D.Lgs. 36/2021, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 del D.Lgs. 120/2023, entrato in vigore il 5 settembre scorso, che ha apportato modifiche rilevanti al D.Lgs. 36/2021 con cui sono stati operati il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

La nuova disciplina dell'obbligo assicurativo si applica dal 1° luglio 2023.

Sono tutelate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le seguenti categorie di lavoratori:

1. i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
2. i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;
3. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
4. i prestatori di lavoro occasionale.

L'assicurazione all'Inail dei lavoratori subordinati sportivi è disciplinata specificatamente dall'articolo 34, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2021. Le disposizioni suddette riprendono quanto già stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 38/2000, garantendo quindi la continuità della tutela introdotta dal 16 marzo 2000 ai lavoratori subordinati sportivi professionisti. Per quanto riguarda la determinazione dei premi assicurativi, la norma ha previsto che le retribuzioni e i riferimenti tariffari siano stabiliti con un decreto interministeriale (per ora D.M. Lavoro 21 novembre 2022).

La tutela assicurativa Inail dei giovani atleti assunti con contratto di apprendistato è stabilita espressamente dall'articolo 30, comma 5, D.Lgs. 36/2021, che ha previsto l'applicazione ai rapporti di lavoro in questione dell'articolo 34 dello stesso decreto, che disciplina ai commi 1 e 2 l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori sportivi subordinati. Si ricorda che gli oneri assicurativi per gli apprendisti (artigiani e non artigiani) sono accertati e riscossi dall'Inps, che provvede a trasferire all'Inail le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica dei lavoratori in questione. Il regime ordinario, fermi restando gli esoneri e le



riduzioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente, prevede l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui (D.M. lavoro 28 marzo 2007) 0,30 per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dell'Inail.

Collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

I lavoratori titolari dei rapporti di collaborazione in argomento non sono lavoratori sportivi. I lavoratori in questione prima della riforma erano esclusi dalla tutela dell'Inail in quanto i loro compensi rientravano tra i "redditi diversi" e non tra i "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" a cui fa riferimento l'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 38/2000 ai fini dell'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

Dal 1° luglio 2023, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale sono assicurati obbligatoriamente all'Inail in presenza dei seguenti requisiti:

- a) oggetto della collaborazione è l'attività amministrativo-gestionale;
- b) il rapporto di collaborazione si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
- c) la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- d) il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali che fornisce l'attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione.

Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal D.P.R. 1124/1965 e il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei premi assicurativi, e in particolare le retribuzioni e i riferimenti tariffari, allo stato si applica il decreto interministeriale 21 novembre 2022.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali esulano dall'ambito applicativo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, pertanto le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro devono essere effettuate al competente centro per l'impiego. I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.

L'attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative consiste nell'attività d'ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi, che comprende anche l'eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici.

I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all'Inail con l'apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.



Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Prestatori di lavoro occasionale

Per i profili di competenza dell'Inail, il riferimento alla *"normativa vigente"* dell'articolo 25, comma 3-bis, D.Lgs. 36/2021 comporta, qualora le prestazioni occasionali rese a favore dei soggetti indicati nella norma rientrino nell'ambito applicativo dell'articolo 54-bis, D.L. 50/2017, l'applicazione dell'assicurazione Inail.

Attraverso l'apposita piattaforma informatica, l'Inps provvede anche al trasferimento all'Inail, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Si ricorda che l'attuale normativa di riferimento prevede per il *"contratto di prestazione occasionale"* che la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro e che il compenso pattuito per la prestazione, non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata. Sono interamente a carico dell'utilizzatore sia la contribuzione previdenziale alla Gestione separata Inps, sia il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'Inail nella misura del 3,5% del compenso.

Esulano, invece, dalla normativa in questione e quindi dall'assicurazione obbligatoria dell'Inail, i lavoratori autonomi occasionali.

CIRCOLARE SUI FLUSSI D'INGRESSO 2023-2025

Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 il D.P.C.M. del 27 settembre 2023, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 che introduce criteri comuni per la definizione dei flussi di ingresso, nonché criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote e al di fuori delle stesse. Con la circolare n. 5969/2023 il Ministero dell'interno ha adottato le conseguenti disposizioni attuative.

Quote complessive di ingresso

Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono complessivamente 136.000 per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025.

Lavoro subordinato non stagionale e autonomo



Il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità, è pari a:

- 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
- 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
- 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Lavoro subordinato stagionale

Il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità, è pari a 82.550 unità per l'anno 2023; 89.050 unità per l'anno 2024; 93.550 unità per l'anno 2025.

Nell'ambito delle quote di cui ai commi 1 degli articoli 6 e 7, è attribuita una quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia. Per le domande presentate a favore di cittadini stranieri che rientrano in tale previsione sono previste quote in via preferenziale. Saranno fornite ulteriori istruzioni.

Quote per lavoro subordinato (anche stagionale) in relazione ad accordi o intese di cooperazione

Ai fini dell'ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. L'elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it).

Quote per lavoro subordinato e autonomo per lavoratori di origine italiana, apolidi e rifugiati (anche stagionale)

Nell'ambito delle quote massime, sono consentiti ulteriori ingressi in Italia, in particolare:

- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei medesimi settori di cui al comma 1, articolo 6, e di lavoro autonomo;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, per motivi di lavoro subordinato e autonomo nei medesimi settori di cui al comma 1 dell'art. 6, e di lavoro stagionale di cui al comma 2, lettera c), articolo 7.

Quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria

Il D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell'assistenza familiare e socio- sanitaria a prescindere dai paesi di origine.

Conversione di permessi di soggiorno

I commi 5 e 6 dell'articolo 6, autorizzano, nell'ambito delle quote massime indicate dal comma 1 del medesimo articolo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. Si conferma che, nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la



proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro - valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q disponibile sull'*home page* del portale ALI del Ministero dell'interno, all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it> e sul sito del Ministero del lavoro, da allegare alla domanda utilizzando il campo "proposta di contratto di soggiorno" della sezione "upload allegati" del modulo di domanda. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della comunicazione obbligatoria di assunzione e al suo invio telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato territoriale del lavoro relativamente alle verifiche di cui all'articolo 30-bis, D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza. Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (modello VB), si ricorda la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno 3 mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale, nonché i relativi pagamenti contributivi agli enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato. Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate "a giornate" e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

Infine, ai fini della conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale - ipotesi non più soggetta al *click day* - e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato dell'UE, si dovrà tener conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo agli articoli 2 e 52. In tali ipotesi, lo Sportello Unico acquisirà il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro.

Ingressi in Italia per motivi di lavoro autonomo

Nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, è consentito l'ingresso per lavoro autonomo ai cittadini stranieri residenti all'estero appartenenti alle seguenti specifiche categorie:

- a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro;
- b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da P.A. e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal D.I. 850 dell'11 maggio 2011;
- d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal D.I. 850 dell'11 maggio 2011;



e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "*start-up innovative*" ai sensi della L. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Per quanto concerne l'ingresso per le *start-up innovative* sono allegate alla circolare (allegato 2) le linee guida predisposte, nonché i relativi modelli di candidatura (allegato 3). Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una *start-up innovativa* dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia *start-up visa* il nulla osta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida, ed esibire allo Sportello Unico per l'immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato. Questa certificazione sostituisce la certificazione della CCIAA. Rimane invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Istruttoria ingressi lavoro stagionale

Nell'ambito del numero di ingressi complessivi per lavoro stagionale, per ciascun anno del triennio, sono ammessi in Italia fino a concorrenza delle quote disponibili, per motivi di lavoro subordinato stagionale:

- lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro;
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari, il cui elenco sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro;
- apolidi e rifugiati riconosciuti dall'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;
- lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria con l'Italia e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;
- per il settore agricolo, lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Confederazione di produttori agricoli e Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane);
- per il settore turistico, lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del turismo: Assitai - Associazione delle imprese del turismo all'aria aperta, Assobalneari Italia – Associazione imprenditori turistici balneari, Associazione italiana Confindustria alberghi, Assohotel, Assointrattenimento = Associazione imprenditori intrattenimento, Assoturismo, Cna - Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Faita Federcamping, Federagrit, Federalberghi, Federturismo, Federterme - Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative.



Le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, D.P.C.M., che perverranno dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori per conto e in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI 2.0 mediante un apposito filtro di ricerca e considerate in ordine cronologico, saranno assegnate prioritariamente alle Organizzazioni stesse, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'immigrazione del relativo nulla osta. Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l'immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l'ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi. Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all'inoltro delle istanze, ma potranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell'eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico a integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell'Associazione, alla successiva stipula del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli enti competenti.

Si segnala che i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina "*richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale*", saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l'istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all'assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia. Si richiama, inoltre, la procedura del silenzio-assenso per le richieste di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'applicabilità della procedura semplificata anche alle Organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie dei Protocolli d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che consente la trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Infine, le istanze presentate dai datori di lavoro del settore agricolo, a valere sul D.P.C.M. 29 dicembre 2022, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9, e sul D.P.C.M. integrativo 19 luglio 2023 non risultati assegnatari della manodopera per assenza di quota, saranno valutate in ordine cronologico, con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, rientranti nell'ambito della quota prevista per lavoro stagionale agricolo, ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione del relativo nulla osta.

ngressi legali al di fuori delle quote



È previsto l'ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, al di fuori delle quote del Decreto flussi, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Al riguardo saranno fornite successive indicazioni operative circa i Paesi che hanno sottoscritto tali accordi o intese.

Con riferimento agli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero ex articolo 23 I.V.I., l'articolo 3, D.L. 20/2023 ha posto al di fuori delle quote tali ingressi e demandato al Ministero del lavoro l'adozione di apposite linee con le quali sono fissate le modalità di predisposizione di programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Tali ingressi seguiranno le procedure previste dall'articolo 22, Tui, con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l'impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro. Tali lavoratori formati all'estero sono infatti preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22. Anche per tali ingressi è, altresì, ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione. Inoltre, in via transitoria per gli anni 2023 e 2024, si consente alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Cnel e le loro articolazioni territoriali e di categoria, di concordare con gli organismi formativi e con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero con enti e associazioni iscritti al registro ex articolo 52, D.P.R. 394/1999 programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23, Tui. Potranno essere applicate, per tali ipotesi, procedure semplificate di ingresso previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater, Tui. Le istanze per l'ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, potranno essere presentate dai datori di lavoro - compilando il modulo LFE - al di fuori delle quote del Decreto flussi e non sono quindi soggette al *click day*. All'invio del modulo stesso l'applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del lavoro, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione. In caso di esito negativo il sistema non consentirà l'invio dell'istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L'istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.

Infine, la conversione dei permessi di soggiorno per studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (modelli VA e Z), non è più soggetta alla disponibilità di quote nell'ambito del decreto flussi e quindi al *click day*.

Gestione della procedura

È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, comma 1, D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore di assistenza familiare.

Per tutti i settori (con esclusione di quelli per lavoro stagionale) deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l'impiego, e acquisita l'asseverazione dei professionisti incaricati, di cui all'articolo 1, L. 12/1979 o l'attestazione delle Organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'intesa del 3 agosto 2022 con il Ministero del lavoro.

Nell'ipotesi di istanze presentate da tali Organizzazioni firmatarie del citato Protocollo del 3 agosto 2022 (elenco visibile al seguente [link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/flussi-aperta-ladesione-al-protocollo-la-semplificazione-delle-procedure](https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/flussi-aperta-ladesione-al-protocollo-la-semplificazione-delle-procedure)), si richiama l'attenzione sull'applicabilità della procedura semplificata di cui all'articolo 27, comma 1-ter, Tui, che consente la trasmissione della comunicazione della



proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (stagionale e non) per via telematica direttamente alle Rappresentanze diplomatico consolari, qualora non sia intervenuto un parere contrario da parte della Questura, ai fini del successivo rilascio del visto.

Per i settori sopra indicati, relativi al lavoro subordinato, stagionale e non, è altresì ammessa la trasmissione dell'istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione.

Per l'anno 2023 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M., saranno ripartite con apposita e successiva circolare, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei termini, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'articolo 5.

Verifiche presso il Centro per l'impiego

Il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero - prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – deve verificare presso il competente Centro per l'impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'Anpal, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. A tal fine, il datore di lavoro dovrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, un modello di autocertificazione che è allegata alla circolare (allegato 4), quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Con la già menzionata autocertificazione il datore di lavoro può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per l'impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a) assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi 15 giorni lavorativi dalla data della medesima;
- b) non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro a esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
- c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro, al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Nell'area del singolo utente sarà, inoltre, possibile visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate. Allo stesso



indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, nell'area privata dell'utente, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l'immigrazione.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati

È gradita l'occasione per porgere a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più sentiti auguri di un Sereno Santo Natale e per un felice anno nuovo!!!



